



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI
UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI**

IL DIRETTORE GENERALE

D.D.n°121/SEGR/2003

VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

VISTO l'art. 16 della citata legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di apprendistato;

VISTO l'art. 6 del decreto ministeriale 8 aprile 1998 in materia di contenuti formativi delle attività di formazione per gli apprendisti;

VISTO l'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144;

VISTO il parere favorevole espresso dal Sottocomitato alla Formazione Professionale nella seduta del 26/03/03 relativo alla destinazione delle risorse non utilizzate nell'anno 2002 per l'Obbligo Formativo a favore delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età;

DECRETA

Articolo 1

1. In attuazione del parere favorevole espresso dal Sottocomitato alla Formazione Professionale nella seduta del 26/03/03, si dispone la destinazione di €.100.000.002,00, a carico del Fondo di cui al decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196.

2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti

occupati in ciascun territorio, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna Regione. Le risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono riportate nella seguente tabella;

	Ripartizione delle risorse da assegnare
Piemonte	€. 9.463.162,00
Valle d'Aosta	€. 516.000,00
Lombardia	€. 18.303.933,00
Provincia Autonoma di Bolzano	€. 1.100.171,00
Provincia Autonoma di Trento	€. 1.434.163,00
Veneto	€. 14.746.376,00
Friuli Venezia Giulia	€. 2.779.206,00
Liguria	€. 2.889.161,00
Emilia Romagna	€. 11.581.812,00
Toscana	€. 9.063.982,00
Umbria	€. 2.328.245,00
Marche	€. 4.858.865,00
Lazio	€. 4.718.378,00
Abruzzo	€. 2.136.184,00
Molise	€. 516.000,00
Campania	€. 2.374.249,00
Puglia	€. 5.180.892,00
Basilicata	€. 516.000,00
Calabria	€. 681.805,00
Sicilia	€. 3.352.706,00
Sardegna	€. 1.458.712,00
TOTALE	€. 100.000.002,00

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione per l'Esercizio 2003 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.

4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Articolo 2

1. L'erogazione delle risorse assegnate è subordinata alla comunicazione, da parte delle Regioni e Province Autonome, al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali dell'avvio delle procedure per la realizzazione delle attività formative; tale avvio deve avvenire entro il prossimo 31 dicembre 2003. Qualora entro la data indicata, le Amministrazioni regionali e provinciali non abbiano provveduto ad avviare tali procedure, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede alla revoca delle risorse ed alla conseguente ripartizione fra le altre Amministrazioni, secondo criteri da concordare con il Coordinamento Tecnico Formazione Professionale e Lavoro delle Regioni.

2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività di formazione per l'apprendistato, in coerenza con quanto già realizzato in riferimento ai precedenti decreti 302/99 e 120/01 di assegnazione delle risorse alle Regioni e Province Autonome e con il comma g) dell'art. 2 della legge n. 30 del 14/02/03 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", a partire dal 2004, ciascuna Regione e Provincia Autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione dell'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 31 ottobre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle Regioni e Province Autonome. La predisposizione del Rapporto di monitoraggio secondo i termini e i criteri previsti viene considerata premiante ai fini delle prossime ripartizioni di risorse per l'apprendistato fra Regioni e Province Autonome.

3. Trascorsi due anni dalla data di emanazione del presente decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate con impegni giuridicamente vincolanti - dalle Regioni e dalle Province Autonome. Tali risorse sono distribuite fra le altre Amministrazioni sulla base di indicatori di performance da concordare con il Coordinamento Tecnico Formazione Professionale e Lavoro delle Regioni.

15 MAGGIO 2003

IL DIRIGENTE GENERALE
FIRMATO (Dr.ssa Aviana Bulgarelli)